

L.R. 20/2017

TITOLO XII

Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari

Art. 38

(Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari)

1. Il presente articolo disciplina la concessione della rateazione dei crediti di natura extratributaria.
2. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di natura extratributaria, su richiesta del soggetto interessato, che si trovi in situazioni di difficoltà finanziaria.
3. La rateizzazione è concessa secondo le seguenti modalità temporali:
 - a) piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del soggetto debitore che dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà finanziaria;
 - b) piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà finanziaria.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione della rateizzazione di cui al [comma 3](#), lettere a) e b).
5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale di interesse. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
6. In caso di omesso pagamento, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro sessanta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione. Oltre tale termine il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese.
7. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
 - a) per importi inferiori ad euro 100,00;
 - b) per la medesima rateizzazione per la quale il debitore è decaduto ai sensi del [comma 6](#).
8. Sono esclusi dalla rateizzazione, i crediti per i quali sia già stata esperita la procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e dal [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' [articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337](#)).